



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Informazione su avvenuta risoluzione di contrasto – ricorso R.G. n. 30089/2006

Rel. n. 124

Roma, 21 giugno 2012

Oggetto: IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi" - Poteri della Corte di cassazione - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Ritualità della censura ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Necessità.

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi" - Poteri della Corte di cassazione - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Ritualità della censura ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Necessità.

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012, rv. 622361 (Pres. Vittoria; Rel. Rordorf; P.M. Ciccolo -comcl. conf.-; in causa fallimento Casillo Grani s.n.c. c/Banco Popolare di Verona e Novara s.c.a.r.l.; n. Reg. Gen. 30089/06, resa all'udienza dell'8 maggio 2012; n. Reg. Sez. 288/12), hanno enunciato il seguente principio di diritto, così massimato da questo Ufficio:

<<Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo

fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.)>>.

Con la sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012, le Sezioni Unite hanno così composto il contrasto denunciato dalla I sezione civile con le ordinanze interlocutorie n. 20146 e n. 22513 del 2011.

Tali ordinanze avevano, invero, sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte al fine di chiarire se il sindacato di legittimità sulla nullità della citazione, conseguente alla mancata determinazione dell'oggetto della domanda o alla mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda, debba investire direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che su di essa sia stata eventualmente adottata dal giudice di merito, indipendentemente dalle motivazioni spiegate al riguardo, con l'inevitabile effetto di attivare il potere-dovere della Corte di procedere al diretto esame degli atti per acquisire gli elementi di giudizio necessari alla relativa pronunzia.

All'eventualità di tale esame diretto degli atti ad opera del giudice di legittimità, si opponeva, invero, la soluzione alternativa, secondo cui una siffatta valutazione, in quanto tipico accertamento di fatto, rimarrebbe comunque riservata per legge al giudice di merito, rientrando nell'attività di interpretazione della domanda, consistente nella ricognizione del suo contenuto e nell'apprezzamento della sua ampiezza, sicché alla Suprema Corte non resterebbe da compiere altro che il controllo della motivazione sul punto adottata dalla pronunzia impugnata.

Le Sezioni Unite hanno così chiarito che, quando il ricorso per cassazione denunci un vizio di attività rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, quale, in specie, quello afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza del *petitum* o della *causa petendi*, la Corte è investita del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso stesso si fonda, non dovendo affatto limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione.

Diverso è il caso in cui il legislatore riservi al giudice di merito il potere di operare nel processo scelte discrezionali, così lasciandogli margini valutativi in ordine alle modalità di svolgimento di una determinata attività, dovendo in tali evenienze limitarsi l'attenzione della Suprema Corte agli eventuali vizi della motivazione che quelle scelte sorreggano.

D'altro canto, chiariscono le Sezioni Unite, la censura del ricorrente dovrà pur sempre essere proposta in ossequio al requisito di specificità dei motivi di gravame, sicché l'esame diretto degli atti, che pur si impone, come detto, quando sia denunciato il compimento di un'attività difforme da una disciplina processuale vincolante, va subordinato al rispetto delle prescrizioni oggi fissate dagli artt. 366, primo comma, n.

6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., risultando circoscritto, quindi, da quanto analiticamente indicato ed allegato col ricorso.

I magistrati addetti al settore civile sono invitati a dare notizia della massima sopra indicata con riguardo ai ricorsi in cui dovesse assumere rilevanza la questione in essa affrontata.

(Red. Antonio Scarpa)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)